Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

ORGANISMO PAGATORE
Ufficio Monocratico

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
Ufficio.monocratico@agea.gov.it

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 57

Ai Titolari di Domanda Unica 2018

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Domanda unica 2018 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013

1 PREMESSA

L'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018.

A tal fine, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La circolare AGEA 80665 del 16 ottobre 2018 dispone le modalità di corresponsione dell'anticipo.

2 BASE NORMATIVA

Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018.
Istruzioni Operative n. 27 del 11 giugno 2018
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0080841 del 16/10/2018

di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017.

Istruzioni Operative n. 28 del 11 giugno 2018

Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2018.

Circolare AGEA prot. n. 80665 del 16 ottobre 2018

Domanda unica 2018 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013

3 Settori interessati dal pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70% .

Il regime di sostegno interessato dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I.

Dal pagamento anticipato resta escluso il pagamento per il sostegno accoppiato facoltativo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV, per il quale è necessario procedere ad ulteriori controlli o all'acquisizione di dati non attualmente disponibili o ad una successiva integrazione documentale:

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base(titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo I
- il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 -Titolo III, capo II
- il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 -Titolo III, Capo III;
- il regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo V e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 -Titolo V.

Sono esclusi dal pagamento dell'anticipo tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

4 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

L'Organismo pagatore AGEA eroga l'anticipo solo nel caso in cui i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 siano stati ultimati.

Con riferimento alla materia del controllo del mantenimento delle superfici a pascolo, a decorre dalla campagna 2018, si applica quanto previsto dal paragrafo 9.3 della circolare AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018.

4.1 Regime di pagamento di base

In applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e smi, ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

4.2 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Il pagamento del premio relativo alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente può essere concesso nel rispetto dei requisiti previsti dalle IO n. 27 del 11 giugno 2018 in materia di controlli istruttori, in relazione alle superfici ammesse alla corresponsione del premio di base.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nelle suddette IO Agea comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Il coefficiente nazionale, calcolato ai sensi dell'articolo 39(1) del reg. UE 639/2014 ai fini del pagamento del premio relativo alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è stato individuato in 0,5079 dal punto 2 della circolare AGEA prot. 48086 del 5 giugno 2018.

4.3 Pagamento per i giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento del premio alle aziende che hanno richiesto il contributo per il regime dei giovani agricoltori è concesso nel rispetto dei requisiti previsti dalle IO n. 27 del 11 giugno 2018, e secondo le disposizioni che regolano la determinazione della base di calcolo dell'aiuto in esame, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

4.4 Pagamento per il regime dei piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento del premio alle aziende che hanno aderito al Regime dei piccoli agricoltori è concesso nel rispetto dei requisiti indicati nelle istruzioni operative n. 28 del 11 giugno 2018.

L'importo complessivo individuale deve essere sottoposto all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015 per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato

II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), secondo le percentuali stabilite dalla circolare AGEA prot. 9274 del 3 febbraio 2017.

5 Determinazione del pagamento

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo viene calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base, il regime per i giovani agricoltori e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto non è possibile pagare l'anticipo qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 66% tra la superficie dichiarata e quella determinata.

Inoltre, si rammenta che ai fini dei pagamenti della domanda unica il beneficiario deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

6 Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato D.M. e comunque l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

7 Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità stabilite dalla regolamentazione unionale per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate rapidamente ed efficacemente, gli anticipi erogati dall'Organismo pagatore AGEA sono

sottoposti a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande.

Gli anticipi vengono versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013, che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P.
Francesco Martinelli

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

INDICE

1 PREMESSA 1

2 BASE NORMATIVA 1

3 Settori interessati dal pagamento dell'anticipo 2

4 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato 3

4.1 Regime di pagamento di base 3

4.2 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 3

4.3 Pagamento per i giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 3

4.4 Pagamento per il regime dei piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013 3

5 Determinazione del pagamento 4

6 Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti 4

7 Modalità di calcolo dell'anticipo 5